



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale
Corpo forestale e di vigilanza ambientale

**Testo coordinato del Decreto dell'Assessora della difesa dell'ambiente n. A/5 del
16.02.2017**

OGGETTO: Determinazione del periodo di estrazione del sughero per l'anno 2017

L'ASSESSORA

- VISTA la legge regionale n. 31 del 1998 e successive modificazioni;
- VISTA la legge regionale n. 1 del 1977;
- VISTA la legge regionale n. 26 del 1985;
- VISTA la legge regionale n. 4 del 1994 relativa a disciplina e provvidenze a favore della sughericoltura e dell'industria sughericola e in particolare l'articolo 27;
- VISTA la determinazione della Direzione generale della Difesa dell'ambiente n. 894/21393 del 29.09.2010 di istituzione del Tavolo tecnico fitosanitario (TTF) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale 18/10 del 11.05.2010;
- CONSIDERATO che i risultati del monitoraggio dei lepidotteri defogliatori forestali esaminati dal suddetto Tavolo tecnico hanno evidenziato nell'anno 2016 un diffuso incremento delle ovature di *Lymantria dispar* che preluderà a massicce defoliazioni nel corrente 2017;
- CONSIDERATO che, di conseguenza, nelle sugherete pure a copertura colma a rischio di defoliazione in diverse aree della Sardegna, il già citato Tavolo tecnico fitosanitario ha programmato per l'anno 2017 interventi di lotta ai defogliatori mediante trattamenti aerei a base di *Bacillus thuringiensis Berl. subsp. kurstaki*;
- CONSIDERATO che, non essendo un trattamento generalizzato ecologicamente sostenibile, il suddetto intervento è idoneo a contenere le defoliazioni secondo una razionale scala di priorità, sulla base delle limitazioni imposte dall'autorità sanitaria nazionale in materia di trattamenti antiparassitari;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

- RITENUTO di dover dare attuazione al suddetto articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1994, stabilendo il periodo di estrazione del sughero per l'anno 2017 dal 15 maggio al 31 agosto dello stesso anno;
- RITENUTO di dover dare mandato agli Ispettorati del Corpo forestale e di vigilanza ambientale di valutare la necessità di sospendere, con preavviso minimo di giorni 15, l'estrazione del sughero anche nel suddetto periodo, nei seguenti casi:
- urgente necessità di evitare di gravare di ulteriori stress vegetativi le piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
 - qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.
- RITENUTO di dover estendere tale mandato alla determinazione di anticipazione o proroga del periodo medesimo per un termine massimo di giorni 15, limitatamente a specifiche e circostanziate condizioni locali che determinano condizioni favorevoli di decortica;
- art.1 Per l'attuazione dell'articolo 27 della legge regionale n. 4 del 1994, il periodo di estrazione del sughero per l'anno 2017 è stabilito dal 15 maggio a tutto il 31 agosto dello stesso anno.
- art. 2 L'estrazione del sughero può essere sospesa anche nel periodo di cui all'art. 1 con determinazione del competente Ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, pubblicata sul sito istituzionale della Regione con preavviso minimo di giorni 15 e fondata sulle seguenti motivazioni:
- a) urgente necessità di evitare ulteriori stress a carico delle piante defogliate da insetti, compromettendo ulteriormente lo stato fitosanitario e la stabilità del popolamento;
 - b) qualora eventuali condizioni ambientali avverse ostacolino gravemente il razionale distacco del sughero.
- “art. 2 bis Limitatamente a specifiche e circostanziate condizioni locali, il termine di estrazione del sughero di cui all'art. 1 può essere anticipato al 1° maggio o posticipato a tutto il 15 settembre mediante determinazione del competente Ispettorato del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.”

¹ Articolo integrato dal decreto dell'Assessora della difesa dell'ambiente n.13 del 28.04.2017



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Assessora

- art. 3 I soggetti che intendono effettuare l'operazione di estrazione del sughero devono dare prima dell'inizio dei lavori comunicazione dell'operazione stessa alla stazione del Corpo Forestale e vigilanza ambientale, ai sensi dell'art. 27 comma terzo della legge regionale n.4 del 1994.
- art. 4 Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione.

L'Assessora
Donatella Spano